

Regione del Veneto

Circolare 4 febbraio 1993, n. 4.

Funzioni di vigilanza in materia di cava e chiarimenti in ordine alla concessione edilizia per le coltivazioni di cava nella Regione del Veneto.

(Indirizzata a: Comuni del Veneto, Province del Veneto)

Le coltivazioni di cava nella Regione inducono — in attesa di una ridefinizione della disciplina del settore peraltro in corso — a richiamare l'attenzione sulla necessità di migliorare l'attività di vigilanza e di fornire alcuni chiarimenti a seguito della sentenza della cassazione penale, sezione III, in data 22-1-1992, con particolare riferimento alla vigente disciplina specifica del Veneto, relativamente alla necessità o meno della concessione edilizia per le cave.

1. L'esercizio delle funzioni di vigilanza, previsto all'art. 28 della l.r. 7 settembre 1982, n. 44; è fondamentale allo scopo di perseguire la tutela del territorio e dell'ambiente e l'obiettivo di una corretta coltivazione delle cave.

A proposito del citato articolo — che demanda alla Regione, alla Provincia e al Comune le funzioni di vigilanza sulle cave e i miglioramenti fondiari dai quali possono derivare come effetto secondario materiali assimilabili nell'uso a quelli provenienti dalle cave — si ribadisce che il Comune, per la maggior vicinanza ai luoghi è l'ente che si trova nella condizione migliore per svolgere l'attività di vigilanza.

Pertanto è lecito confermare in coerenza con la circolare n. 14 in data 7-3-1985, che la vigilanza del comune è quella normale, mentre quella della provincia e ancor più quella della Regione sono sussidiarie, nel senso che sono previste dalla legge per l'ipotesi che il comune rimanga inerte.

L'efficacia della vigilanza comporta, dunque, da parte dei comuni una attenta ed accurata attività di controllo, che non si esaurisce con generiche relazioni di sopralluogo o richieste di intervento alla Provincia o alla Regione, ma con accertamenti precisi e completi nonché, nei casi di riscontrati abusi e difformità, con formali verbali di violazione alla l.r. n. 44/1982 di cui si trasmette un apposito modello (all. 1).

I verbali di violazione devono essere inoltrati subito al Presidente della Provincia territorialmente competente per l'applicazione delle sanzioni previste all'art. 33 della l.r. n. 44/1982, nonché al Presidente della Regione per gli altri aspetti di competenza.

Il verbale di accertamento deve essere contestato immediatamente ai soggetti interessati e, qualora non sia avvenuta la contestazione immediata, deve essere notificato comunque non oltre il termine di 90 giorni.

Una corretta redazione del verbale comporta l'indicazione dell'ammontare della sanzione pecuniaria ed inoltre, ex art. 16 della legge 24-11-1981, n. 689, di prevedere la possibilità del pagamento in misura ridotta entro il termine di 60 giorni dalla contestazione immediata o, se questa non vi è stata, dalla notificazione degli estremi della violazione.

Una adeguata attività di vigilanza è il presupposto imprescindibile sul quale si basano anche gli istituti della sospensione dei lavori abusivi o difformi e la conseguente apposizione dei sigilli, previsti rispettivamente agli articoli 29 e 32 della l.r. n. 44/1982.

Si ricorda la possibilità di procedere al sequestro cautelare disciplinato in particolare dall'art. 13, comma 2, della legge 24-11-1982, n. 689.

Si fa presente, inoltre, l'obbligo delle Province, a norma dell'art. 33, ultimo comma, della l.r. n. 44/1982, di versare alla Regione le somme derivanti dall'applicazione delle sanzioni a incremento del fondo regionale di cui all'art. 37 della stessa l.r. per interventi di ricomposizione ambientale delle aree delle cave abbandonate o dismesse.

2. Sulla necessità o meno della concessione edilizia per la coltivazione di cava occorre tener presente che:

— per l'art. 76, comma 3, della l.r. 27-6-1985, n. 61 «non sono soggetti a concessione né autorizzazione edilizia gli interventi di manutenzione ordinaria ai sensi della lett. a) dell'art. 31 della legge 5-8-1978, n. 457, i movimenti di terra strettamente pertinenti all'attività agricola, ai miglioramenti fondiari di tipo agronomico e alla coltivazione di cave e torbiere...»;

— per l'art. 21 della l.r. 7-9-1982, n. 44 «Il provvedimento previsto dall'art. della legge 28-1-1977, n. 10, è necessario solo per i manufatti e gli impianti direttamente e strettamente connessi con i lavori di coltivazione.

Il suo rilascio è obbligatorio ed è subordinato esclusivamente al possesso del provvedimento provinciale (ndr regionale nell'attuale fase transitoria) previsto all'art. 16 della presente legge. Tali manufatti e impianti dovranno essere asportati o demoliti dopo la cessazione dell'attività autorizzata, fatta salva la facoltà di una loro diversa utilizzazione consentita dagli strumenti urbanistici vigenti».

In altre parole le leggi regionali suddette, riprendendo l'orientamento giurisprudenziale allora largamente prevalente, hanno escluso espressamente che l'esercizio dell'attività di cava potesse essere soggetto al rilascio dell'autorizzazione o concessione edilizia.

Pertanto, l'esistenza di tali norme nella legislazione regionale del Veneto (a differenza di altre legislazioni regionali, ove le stesse potrebbero anche mancare) impone a chiunque la loro osservanza sull'intero territorio regionale.

Per norme regionali di rango legislativo la disapplicazione non è consentita ad alcuno neppure da parte della Corte di cassazione come afferma la Corte costituzionale nella sentenza 14 giugno 1990, n. 285. L'annullamento può essere fatto unicamente dalla Corte costituzionale.

Fino a quell'ipotetico momento l'attività di cava dovrà essere svolta nel rispetto della legislazione regionale esistente prima evidenziata.

A tale impostazione si è uniformata la commissione di controllo sull'amministrazione regionale del Veneto a seguito di chiarimenti forniti con dgr n. 6114 in data 23-10-1992, divenuta esecutiva in data 18-11-1982 con nota n. 13127/10358.

Al riguardo, per rendere corretta l'applicazione della ricordata normativa, torna utile evidenziare che la commissione tecnica regionale per l'attività di cava (Ctrac), nella seduta del 10-1-1984 ha espresso il parere che i manufatti e gli impianti direttamente e strettamente connessi con i lavori di coltivazione di cui all'art. 21 della l.r. 44 del 1982 sono quelli finalizzati alle seguenti operazioni: estrazione, lavaggio, frantumazione, vagliatura, riquadratura, deposito, pesatura, caricamento, ricovero attrezzi e macchine operatrici, custodia, accesso alla cava, produzione e distribuzione dell'energia e dell'acqua, vendita dei materiali estratti.

Naturalmente tali manufatti e impianti, muniti di conca; cessione edilizia dovuta ai sensi dell'art. 21 della l.r. n. 44/1982, devono essere asportati o demoliti a norma dello stesso articolo.

Ne consegue che in sede del previsto sopralluogo congiunto tra i funzionari della provincia, di concerto con quello della Regione e dell'incaricato del comune venga indicato all'organo che dichiara estinta la cava un congruo termine entro il quale i manufatti ed impianti, non più compatibili con gli strumenti urbanistici vigenti, devono essere asportati o demoliti.

L'inutile decorso del termine stabilito nel provvedimento di estinzione della cava comporta l'applicazione, da parte del Sindaco, delle misure previste per le opere radicalmente prive di autorizzazione o concessione edilizia

E' ovvio che l'efficacia dell'attività di vigilanza e delle suddette misure dipende dalla tempestiva collaborazione che tutti i soggetti coinvolti nella applicazione della legge in argomento sono tenuti a dare.